

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 46-7893

L. 157/1992, L.R. 5/2018. Art. 7 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata". Sospensione dell'attività venatoria alle specie Coturnice e Fagiano di monte nei Comprensori Alpini CN1 e CN2.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Richiamate:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", entrata in vigore il 21 giugno 2018.

Visti:

l'art. 28, punto 7, della medesima legge regionale secondo il quale gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

la D.G.R. n. 1-6985 del 5 giugno 2018 (così come modificata dalla D.G.R. n. 26-7214 del 13 luglio 2018) di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2018/2019 e delle relative Istruzioni operative supplementari;

rilevato che:

con D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i., sono state approvate le "Linee guida per il monitoraggio e la ricognizione faunistica della tipica fauna alpina in regione Piemonte" e i "Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina";

con D.G.R. n. 40-7613 del 28.09.2018 sono stati approvati, per la stagione venatoria 2018/2019, i piani di prelievo numerico delle specie Coturnice e Fagiano di monte nei Comprensori Alpini e nelle Aziende Faunistico Venatorie;

preso atto che, per quanto riguarda i Comprensori Alpini CN1 e CN2 accorpate a livello gestionale, i relativi piani di prelievo numerico sono così formati:

Comprensorio Alpino	Coturnice n. capi	Fagiano di monte n. capi
CA CN1	25	16
CA CN2	25	18

vista la relazione tecnica dell'8.11.2018 sull'andamento dei prelievi nel CA CN2 in cui si evidenziava come lo stato non ottimale ed il calo numerico verificatosi nella popolazione di coturnice consigliasse, come misura prudenziale di tutela, la chiusura anticipata all'8.11.2018 del prelievo nei confronti della stessa specie e come fosse inoltre opportuno adottare analoga misura di tutela anche nei confronti del fagiano di monte onde evitare un aumento della pressione venatoria sulla medesima specie;

vista la comunicazione del 13.11.2018 con la quale il Commissario dei Comprensori Alpini CN1 e CN2, sulla base della sopra citata relazione tecnica, decideva di sospendere l'attività venatoria alle specie Coturnice e Fagiano di monte;

richiamata la D.G.R. n. 35-6141 del 15.12.2017 che consente al Commissario di espletare le attività ordinarie di competenza del Comitato di Gestione di cui all'art. 7 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i.;

rilevato che tra i compiti del Commissario elencati nel citato art. 7 vi è anche quello di proporre alla Giunta regionale la sospensione, anche solo temporanea, della caccia per aree e/o per specie determinate in deroga al calendario venatorio;
ritenuto pertanto necessario, sulla base degli atti di cui sopra, di sospendere l'attività venatoria alle specie Coturnice e Fagiano di monte;
dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
per quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di sospendere l'attività venatoria alle specie Coturnice e Fagiano di monte nei Comprensori Alpini CN1 e CN2;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena comunicazione dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)